

*Art. 27*

*Aree vincolate ai sensi del D.Leg.vo 29 ottobre 1999 n. 490*

1. Nelle aree vincolate ai sensi del D.Leg.vo 29 ottobre 1999 n. 490 art.139 (ex legge 29 giugno 1939, n. 1497), e richiamate nel D.M. 16 ottobre 1958 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Riviera del Brenta, sita nell'ambito dei comuni di Mira, Dolo, Strà e Fiesso d'Artico) e artt. 2 e 146 (ex L. 1089/39 e L. 431/85) ed individuate negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1, oltre all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge stessa, qualsiasi intervento edificatorio è assoggettato a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.

2. Le aree di cui al precedente comma mantengono le destinazioni d'uso assegnate negli elaborati di progetto e, all'interno delle zone agricole, costituiscono parte integrante del fondo rustico, così come definito dall'art. 2 della L.R. 24/85, fermi restando i vincoli previsti nelle leggi di riferimento.

3. Per gli edifici esistenti valgono le specifiche norme di zona, in particolare per quelli esistenti all'interno delle zone agricole sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 5 marzo 1985, n. 24;